

**REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE
 DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA
 NEL COMUNE DI MORCONE (BN)**

PROGETTO DEFINITIVO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO		REMCU_R2_1.1.1b
(Base Cartografica: IGM 1:100.000)		

REVISIONI	N.	DATA	DESCRIZIONE	RED.	VER.	APP.	ISOLA
A	04/11/2021	Prima emissione					1:75.000

IL COMMITTENTE
Renexia SpA
 Viale Abruzzi 410
 66100 - Chieti Scalo (CH)
 P.AN. 02192110696
 Tel. 0871 58745

Progetto: ENERGY & ENGINEERING S.R.L.
 Via XXX Luglio 139
 83044 - Benevento (BN)
 P.AN. 0219202647
 Tel./Fax. 0827/81480
 pec: energyengineering@regio2.it

Studio d'Impatto Ambientale:
 Coordinamento: Giuseppe Zadorola, architetto
Consulenza geologia: dott. Tommaso Fusco, Geologo
Consulenza uso del suolo: dott. Michael Petruccioli, agronomo
Consulenza archeologia: dott. Antonio Messica, archeologo
Consulenza rumore: dott. Emilio Barisano, chimico
Consulenza fauna e ambiente: Landmann s.r.l.
 Carlo Alberto Sannace, chimico
 Daniele Miranda, biologo

- Legenda**
- Territorio comunale di Morcone
 - Proposta originaria di n°06 aerogeneratori
Aerogeneratori tipo SIEMENS Gamesa 6.0-170 (diam. 170 m, altezza al mozzo 115 m)
 - Proposta alternativa 1° di n°06 aerogeneratori
Aerogeneratori tipo SIEMENS Gamesa 6.0-170 (diam. 170 m, altezza al mozzo 115 m)
 - Area sottesa da un raggio di 20 Km dall'impianto eolico
Area di 5.1.1° sottesa per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 MW
 - Aree di pregio ambientale rientranti nel perimetro della Rete Ecologica Provinciale
Aree protette di livello Regionale/Provinciale, Territorio di 10° Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (art. 10 L. 32/19/1997)
 - Territori coperti da foreste e da boschi
Regime vincolistico di livello nazionale - aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, par. 3, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
 - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua, laghi iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
Regime vincolistico di livello nazionale - aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, par. 3, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
 - Montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica
Regime vincolistico di livello nazionale - aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, par. 3, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
 - Centri e nuclei storici consolidati
Fonte: I.G.M. anno 1970
 - Regio Tratturo Candela-Pescasseroli

Art. 142. Aree tutelate per legge (Codice beni culturali).

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
 - a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare; b) i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi ghiacciati; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscamento, come definiti dall'articolo 2, comma 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone uniche incluse nell'elenco previsto dal P.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6 settembre 1985:
 - a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; c) nei comuni approvati di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrali ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, rilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 3.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

